



Circolare n.2 del 07/10/2021

Revisori Legali: le istruzioni del MEF per recuperare gli obblighi formativi 2017/2019

Il MEF con comunicato del 7 ottobre fornisce chiarimenti in merito al DM n 135 dell'8 luglio in vigore dal 19 ottobre 2021 con il quale è stato adottato il regolamento concernente la procedura per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale.

E' possibile sanare entro il 17/1/2022 la formazione irregolare per il triennio 2017/2019, esclusivamente con i corsi messi a disposizione dal MEF mentre per il triennio 2020/2022 la formazione potrà essere completata entro il 31/12/2022 attraverso il canale FAD – MEF o presso gli enti formatori terzi accreditati, gli ordini professionali e le società di revisione.

In particolare, in merito al mancato assolvimento formativo del triennio 2017/2019 il Decreto 135/2021 prevede la postdatazione dell'accertamento di tale violazione al termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Con il comunicato, il MEF chiarisce che in sostanza viene data la possibilità ai Revisori che non sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi per il solo triennio 2017/2019 di provvedere a tale inadempimento attraverso la fruizione di corsi formativi in forma gratuita presenti nel portale FAD del Ministero dell'economia e delle finanze e accessibili direttamente, previo accreditamento, dall'area riservata del portale dei revisori legali.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



Attenzione va prestata, al fatto che il canale formativo attraverso il quale il revisore potrà acquisire i crediti formativi mancanti per il triennio in questione è esclusivamente il portale FAD del MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 e pertanto non saranno ritenuti validi i corsi fruiti nell'arco temporale (19/10/2021 – 17/01/2022) riferiti a tale triennio e conseguiti tramite altri canali formativi (enti accreditati terzi, Ordini professionali, Società di revisione).

Per la corretta associazione del debito formativo mancante all'anno di riferimento (2017-2018-2019) è importante attenersi scrupolosamente alle linee guida che dal 19 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto 135/2021, saranno pubblicate: sul sito della revisione legale sul portale FAD – MEF.

Dopo aver completato i corsi mancanti per l'assolvimento dell'obbligo formativo, tali da assicurare il raggiungimento di almeno 20 crediti formativi per ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (Gestione del rischio e controllo interno, Disciplina della revisione legale, Principi di revisione nazionali e internazionali, Deontologia professionale e indipendenza e Tecnica professionale della revisione), il revisore potrà verificare in tempo reale attraverso l'accesso all'area riservata della revisione legale il corretto soddisfacimento del requisito di legge.

A tutti i Revisori sarà data comunicazione dei crediti formativi

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



mancanti al raggiungimento dell'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 all'indirizzo PEC comunicato nella propria area riservata.

La mancata comunicazione della PEC (ora Domicilio Digitale) oltre ad ostacolare una tempestiva corrispondenza con i revisori iscritti al registro dei revisori legali rappresenta anch'essa una violazione espressamente sanzionabile ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010.

In caso di mancata corrispondenza tra i crediti maturati relativi al triennio 2017/2019 presenti nell'area riservata del portale della revisione legale di ciascun revisore e quelli effettivamente assolti è consigliabile per il revisore attenersi prudenzialmente al dato presente nella portale della revisione e colmare il debito formativo nel termine dei 90 giorni previsti dal Regolamento a decorrere dal 19 ottobre 2021.

Sanzioni per mancato assolvimento crediti formativi triennio 2017/2019

Ai revisori che alla data del 17/01/2022 (termine dei 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) non risulteranno in regola con i crediti formativi per il triennio 2017/2019 potranno essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 24 del d.lgs. 39/2010 di seguito riportato:

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



“1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale può applicare le seguenti sanzioni:

- a) un avvertimento, che impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento e di astenersi dal ripeterlo;*
- b) una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14;*
- c) la censura, consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo, che indica la persona responsabile e la natura della violazione;*
- d) la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;*
- e) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità connesse all'incarico di revisione legale;*
- f) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;*
- g) il divieto per il revisore legale o la società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;*
- h) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione o del responsabile della revisione legale.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze può applicare le sanzioni di cui al comma 1 nei seguenti casi:

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97



a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo;

b) inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi. Nei casi di cui al presente comma, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.”

Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal registro dei revisori legali.

Il revisore cancellato dal registro ai sensi dell'articolo 24 può, su richiesta, essere di nuovo iscritto a condizione che siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di cancellazione.

Unione Nazionale Revisori Legali

www.revisori-legali.com - info@revisori-legali.com

Bruxelles: De Meeÿsquare 37, 1000 – T +32 2 80.827.22

Roma: Via Boezio 6/a, 00192 – T +39 06.929.193.66 - F +39 06.233.184.92

Milano: via del Conservatorio 22, 20122 - T +39 02.006.140.93 - F +39 02.211.125.97